



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 4 aprile 2025, n. 62, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca” e in particolare l’art. 14, co. 1, che prevede che, nelle more del conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti ai sensi del d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999, che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) e in particolare, il co. 1, lett. d), che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

VISTO in particolare l’art. 11, co. 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, secondo cui “*le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti. Tali istituzioni sono soggette a valutazione periodica da parte dell’ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e dei risultati conseguiti. In caso di esito positivo di tale valutazione con le medesime procedure di cui ai precedenti commi può essere concessa l’autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca*”;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l’articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti



Il Ministro dell'università e della ricerca

ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle Istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 127, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA);

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 febbraio 2010, n. 17, con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, co. 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTO il "Regolamento dei corsi di Master", di cui alla nota Miur n. 7631 del 9 dicembre 2010, concernente i principi e i criteri a cui le Istituzioni debbono uniformarsi nella progettazione dei corsi di master;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° giugno 2016 (prot. n. 352), con cui l'Istituzione denominata Istituto Marangoni, sede di Milano, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212 del 2005, all'attivazione dei corsi e al rilascio dei relativi diplomi accademici di primo livello in: *Visual Design* (DIPL 02), *Interior Design* (DIPL 02), *Product Design* (DIPL 02), *Fashion Design & Accessories* (DIPL 02);

VISTA la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con cui sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTA la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state dettate le *"indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212"*;

CONSIDERATA l'esigenza delle Istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di master di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022, n. 298, con cui è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTA la nota prot. n. 5328/2021 del 29 ottobre 2021, assunta in data 2 novembre 2021 al prot. DGSINFS n. 33120, con la quale è stata trasmessa la valutazione periodica positiva resa dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR nell'adunanza del 27 ottobre 2021, delibera n. 235, in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 da parte dell'Istituzione denominata Istituto Marangoni, sede di Milano;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023, recante indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master di I e II livello e modifiche degli stessi - a.a. 2024/2025;

VISTA la circolare ministeriale prot. DGSINFS prot. n. 1329 del 20 gennaio 2025, recante “indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master di I e II Livello e modifiche degli stessi–A.A.2025-2026”;

VISTO il decreto del Direttore Generale 24 marzo 2022, n. 467, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituzione denominata Istituto Marangoni, sede di Milano;

VISTA l'istanza del 3 febbraio 2025, con cui l'Istituzione denominata Istituto Marangoni, sede di Milano, tramite il caricamento nell'apposito portale telematico dedicato CINECA, ha avanzato, per l'anno accademico 2025/2026, la proposta di modifica del corso di master di primo livello in “Fragrances and cosmetics brand management and licensing”, accreditato con d.m. 1558 del 29 novembre 2023, richiedendo anche la modifica della denominazione in “Fragrances and cosmetics brand management”;

VISTA la delibera recante prot. 4618 del 29 gennaio 2025, con cui il Consiglio Accademico dell'Istituzione denominata Istituto Marangoni, sede di Milano, nell'adunanza del 29 gennaio 2025, ha approvato la proposta di modificare il corso di master di primo livello in “Fragrances and cosmetics brand management and licensing” modificando anche la denominazione in “Fragrances and cosmetics brand management”;

VISTA la delibera relativa all'adunanza del 3 febbraio 2025, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ha approvato la proposta di modificare l'anzidetto corso di master di primo livello;

VISTA la nota del 12 febbraio 2025, con cui il Direttore dell'Istituzione ha attestato che la proposizione dell'istanza citata non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

VISTA la nota del 12 febbraio 2025, con cui il Direttore dell'Istituzione ha dichiarato la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti in piattaforma per la proposizione dell'istanza citata;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2025, prot. n. 128, concernente la revisione dei settori artistico-disciplinari e la definizione dell'ambito di applicazione;

VISTO l'anzidetto d.m. 128/2025, in particolare l'art. 1, co. 3, secondo cui i settori artistico-disciplinari individuati nella Tabella A del medesimo decreto “*si applicano ai fini del reclutamento e dell'inquadramento dei docenti, ai sensi del d.P.R. 24 aprile 2024, n. 83*”;

VISTO l'anzidetto d.m. 128/2025, in particolare l'art. 1, co. 4, secondo cui “*i precedenti settori artistico-disciplinari, definiti con D.M. 3 luglio 2009, prot. n. 89 e 90 e con D.M. 30 settembre 2009, prot. n. 125, 126 e 127, continuano a produrre effetti ai soli fini degli ordinamenti didattici, mediante applicazione della tabella di corrispondenza B allegata al presente decreto*”;

VISTA la delibera n. 237/2025/OFF con la quale il CNAM, nell'adunanza del 20 giugno 2025, ha reso parere favorevole in ordine alla “conformità dell'ordinamento didattico per il corso di master proposto”, come previsto dall'art. 11, co. 2, del d.P.R. 212/2005, per l'approvazione ministeriale della proposta di modifica del corso di master di primo livello in “Fragrances and cosmetics brand management”;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il parere favorevole reso dall'ANVUR con delibera n. 280 del 20 novembre 2025, in merito al requisito “dell'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare” richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di modifica del corso di master di primo livello in “Fragrances and cosmetics brand management”;

PRESO ATTO che la Direzione generale competente all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di modifica del master di primo livello di cui all'istanza citata;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituzione denominata Istituto Marangoni, con sede in Milano, a modificare il corso di master di primo livello in “Fragrances and cosmetics brand management”;

DECRETA

Art. 1

1. Per l'anno accademico 2025/2026, l'Istituzione denominata Istituto Marangoni, sede di Milano, è autorizzata, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, a modificare il seguente corso di master di primo livello:

- “Fragrances and cosmetics brand management and licensing” che assume la denominazione “Fragrances and cosmetics brand management”.

2. L'ordinamento didattico dell'anzidetto corso di master di primo livello, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studi, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituzione, relativamente alla tabella annessa, è integrato con riferimento al piano di studio del corso di master di primo livello di cui all'art. 1.

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 4

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini